

ILL.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Ricorso straordinario

ex art. 23 u.c. Statuto Siciliano

nell'interesse di **La Spada Michelangelo** (CF. LSPMHL77T31F158B), nato a Milazzo il 31/12/1977 ed ivi residente in via Dei Mille n. 11, rappresentato e difeso, per procura in allegato al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Morfino (C.F.: MRFMRA73S68F158Y - pec: avvmariamorfino@pec.giuffre.it) e Prof. Francesco Siciliano (C.F.: SCLFNC75E28F158W - pec: francescosiciliano@pec.giuffre.it), entrambi del Foro di Messina, fax n. 0909430753, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Messina, Via Degli Amici, 6, con domicilio digitale presso i superiori indirizzi PEC

contro

- **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, in persona dell'Assessore *pro tempore* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale, 6, Palermo (CAP: 90141) - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (*indirizzo censito nel registro denominato "Reginde" previsto dall'art. 7 del DM n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16 - comma 12 - del D.L. 179/2012 entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012*)

- **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale, 6, Palermo (CAP: 90141) - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (*indirizzo censito nel registro denominato "Reginde" previsto dall'art. 7 del DM*

n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16 – comma 12 – del D.L. 179/2012 entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012);

- Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale, 6, Palermo (CAP: 90141) - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (*indirizzo censito nel registro denominato “Reginde” previsto dall'art. 7 del DM n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16 – comma 12 – del D.L. 179/2012 entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012);*

e nei confronti di

SA PRODUCTION AGRICOLA S.R.L.S. (P.IVA. 01644340885), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Dante Di Nanni, 3, 97019, Vittoria (RG), indirizzo pec: **saproductonagricola@pec.it** (estratto da INIPEC);

Greco Pasquale Giuseppe (GRCPQL94C19I356A), via Salvatore Aldisio, 42, 90034, Corleone (PA), indirizzo pec: **pasqualegreco94@pec.it** (estratto da INIPEC);

Lo Curto Davide Andrea (LCRDDN91T02C351O), Vico Pisano, 2, Militello Val di Catania (Catania), indirizzo pec: **davidelocurto@pec.it** (estratto da INIPEC);

3Bottoni di Mazzaglia Alfio (MZZLFA93L15C351Q), Contrada Ruvolo Grosso snc, Biancavilla (CT), indirizzo pec: **alfio_mazzaglia@pec.it** (estratto da INIPEC)

per l'annullamento

previa sospensione e/o adozione delle misure cautelari del caso, del provvedimento prot. n. 61824 del 17 marzo 2023 (all. doc. n. 1) del

Dirigente generale, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2 Investimenti in Agricoltura, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, **notificato a mezzo pec il 17 marzo 2023**, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la nota prot n. 0020128 del 25 ottobre 2022 di riduzione del punteggio dell'Ispettorato Agricoltura di Messina;

della nota prot. n. 0020128 del 25 ottobre 2022, sopra emarginata, di riduzione del punteggio e della nota prot. n. 18806 del 27 settembre 2022 di avvio del procedimento di riduzione, entrambe del Servizio 11 – Ispettorato Agricoltura Messina, Capo d'Orlando, sede di Patti;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, il verbale istruttorio del 12 ottobre 2022 dell'Ispettorato Agricoltura di Messina, ed il rapporto informativo trasmesso dall'Ufficio Istruttore del 16 dicembre 2022 ed il verbale n. 23 del 1° marzo 2023, indicato nel provvedimento impugnato;

nonché, ove occorra, di tutti gli atti, noti e non noti al ricorrente, sopravvenuti rispetto alla *lex specialis* del 2016 e 2017, contenenti istruzioni operative, modificative dell'assetto procedimentale chiaramente descritto dalle Disposizioni Attuative;

di tutte le Graduatorie anche non conosciute, nonché di tutti gli atti indicati, nella parte in cui il progetto della ditta viene considerato non finanziabile, con un punteggio di 39,60 anziché di 44,40;

nonché, ove occorra dell'art. 7 D.D.G. n. 2473/2019 e di tutti gli atti anche non noti al ricorrente che ad esso facciano riferimento.

FATTO.

A) Con D.D.G. n. 1422/2017 del 29 maggio 2017, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea approvava (art. 1), per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito del programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020, il Bando pubblico della Sottomisura 6.1 <Aiuti all'avviamento delle imprese di giovani agricoltori>, allegato A e parte integrante del suddetto provvedimento (**all. doc. n. 2**).

Con D.D.G. n. 2964/2017 del 10 ottobre 2017 (**all. doc. n. 3**) e D.D.G. n. 3486/2017 del 15 novembre 2017 (**all. doc. n. 4**), veniva prorogato l'originario termine di presentazione della domanda (artt. 1 e 2).

Inoltre, l'all. "A" ai citt. D.D.G. nn. 1422/2017 (art. 5) 2964/2017 (art. 5) e 3486/2017 (art. 2) conteneva il **bando** sia per la suindicata <Sottomisura 6.1> sia per il cd. <Pacchetto Giovani> (sottomisura 4.1), i cui punteggi erano cumulabili in riferimento alla posizione di ciascun candidato.

Ex art. 5 del bando, «*la valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione*» e «*per la predisposizione dell'elenco regionale delle istanze ammissibili a finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali.*

Le tabelle riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto della presentazione della domanda».

Per l'assegnazione del punteggio, il medesimo art. 5 - oltre a prevedere il **meccanismo di convalida da parte dell'Ente del punteggio autoattribuito** in una scheda tecnica di autovalutazione - precisa: <Ai fini della composizione della graduatoria per l'accesso al finanziamento, contribuiscono a determinare il punteggio attribuito al "Pacchetto" sia i criteri di selezione della sottomisura 6.1 sia i criteri di selezione relativi alle sottomisure/operazioni contenute nel Piano Aziendale (nel caso si specie, il punteggio è correlato alla sottomisura 4.1). Pertanto, il punteggio complessivo attribuito alla domanda

AVV. MARIA MORFINO
AVV. PROF. FRANCESCO SICILIANO

Via Degli Amici, 6 - Messina - tel . 0909430373 - Fax 0909430753
P.E.C. : avvmariamorfino@pec.giuffre.it; francescosiciliano@pec.giuffre.it

presentata dal richiedente risulterà dalla somma tra il punteggio ottenuto attraverso l'applicazione dei criteri della sottomisura 6.1, la cui entità massima è di 20 punti, e il punteggio ottenuto dall'applicazione dei criteri di selezione relativi alle sottomisure/operazioni contenute nel Piano Aziendale, la cui entità massima potrà essere di 80 punti, fino alla totalizzazione di un massimo di 100 punti>.

Le fasi procedurali della procedura di accesso al sostegno risultano chiaramente indicate e descritte dalle “Disposizioni attuative”, previste nel **D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016**, e, più precisamente dal suo allegato “A” (**all. doc. n. 5**) secondo la seguente tabella, inserita al **punto 1.3:**

Fase	Azione/attività	Autorità di Gestione/RM	OP	OD
P.S.R. Regionale	Programma di Sviluppo Rurale Regionale	R		
Verificabilità e controllabilità delle misure	Definizione dei criteri di verificabilità e controllabilità delle misure	R	R	
Bando di partecipazione	Definisce procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno	R		
Predisposizione modulistica	Definizione domanda elettronica nonché modulistica integrativa in base alla normativa europea, nazionale e alle misure del PSR regionale	R	R	
Fascicolo aziendale	Aggiornamento e costituzione del fascicolo aziendale	R (*)	R	
Raccolta domande di sostegno	Ricezione, registrazione e trattamento delle domande di sostegno	R		X
Controlli amministrativi - informatici	Controllo preliminare finalizzato all'individuazione delle domande ricevibili. Verifica impegni, criteri di ammissibilità e selezione delle domande di sostegno definiti dalla normativa europea, nel PSR e nei bandi. Verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'art. 48 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione)	R		
	Esecuzione dei controlli amministrativi/informatici	R	R	
Valutazione delle domande e determinazione dell'ammissibilità e delle graduatorie	Valutazione delle domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili. Approvazione entro i termini stabiliti: - della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili al contributo con relativo punteggio; - dell'elenco provvisorio delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili con relativa motivazione.	R		

AVV. MARIA MORFINO
AVV. PROF. FRANCESCO SICILIANO

Via Degli Amici, 6 - Messina - tel . 0909430373 - Fax 0909430753
P.E.C. : avvmariamorfino@pec.giuffre.it; francescosiciliano@pec.giuffre.it

	<p>unicazione ai richiedenti domande di sostegno ammesse e non ammesse tramite pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea o comunicazione formale dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di sostegno ammesse e non ammesse.</p> <p>Riesame delle domande di sostegno non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame ammesse tramite pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea: In relazione alle domande non ammesse i richiedenti possono presentare presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti dall'Autorità di gestione (il relativo esito è pubblicato sul GURS e comunicato agli interessati).</p> <p>Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio; - dell'elenco definitivo delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili con relativa motivazione.</p> <p>Comunicazione ai richiedenti domande di sostegno ammesse e non ammesse tramite pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea e sulla GURS o comunicazione formale dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di sostegno ammesse e non ammesse.</p>	R		
Trasferimento degli elenchi ammessi all'O.P.	Trasmissione degli elenchi delle domande ammesse all'Organismo Pagatore.	R		

La suddetta tabella scandisce **le tre fasi (ricevibilità, ammissibilità, valutazione punteggio, compresa la valutazione sulle domande di riesame punteggio)**, culminanti con la pubblicazione della **graduatoria definitiva** (*rectius*, prima di quella provvisoria e, successivamente, di quella definitiva, v. *infra*).

Chiusa la fase istruttoria propedeutica alla pubblicazione della graduatoria definitiva, la tabella prevede espressamente la conseguenziale trasmissione delle domande ammesse all'Organismo Pagatore.

In particolare, dopo la descrizione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda di sostegno (punti 2.2 e 2.3), il suddetto

allegato – ai punti 2.4 e ss. – delinea il procedimento amministrativo conseguenziale alla presentazione della domanda.

Il punto **2.4, all. A, D.D.G. n. 2163/2016, rubricato <Procedimento amministrativo> prevede che: <L'istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di presentazione della domanda cartacea presso gli Uffici e/o Enti preposti alla ricezione della stessa indicati nei singoli bandi o disposizioni attuative.**

Essa si articola nelle seguenti fasi endoprocedimentali:

- *presa in carico della domanda*
- *assegnazione al Responsabile del procedimento*
- *ricevibilità*
- *ammissibilità e valutazione*
- *istruttoria tecnico-amministrativa>.*

Ai sensi del **punto 2.4**, la comunicazione di avvio del procedimento, susseguente alla presentazione di ciascuna domanda, contiene l'indicazione del responsabile del procedimento (individuabile anche in una Commissione) e degli elementi di cui agli artt. 7 e 8, l. n. 241/90, compreso il termine di conclusione del procedimento istruttorio.

Il **punto 2.4.1** contempla la costituzione di un fascicolo relativo a ciascuna domanda, contenente, tra l'altro: <- *la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);*

- *i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.);*
- *la check-list che descrive sinteticamente i controlli effettuati sulla domanda, firmata dai responsabili delle diverse fasi del procedimento medesimo>.*

Il **punto 2.4.2** individua, invece, l'oggetto degli accertamenti istruttori, a partire dal **subprocedimento di ricevibilità della domanda**, da

concludersi con un verbale di ricevibilità/non ricevibilità sui seguenti aspetti (con operatività del soccorso istruttorio):

- <- i tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- la presenza, la completezza e la validità tecnico-amministrativa della documentazione richiesta dai singoli bandi o dalle disposizioni attuative>.

Il medesimo punto 2.4.2. disciplina, inoltre, **l'iter procedurale successivo al verbale di ricevibilità**: <Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla **procedura di ammissibilità e di valutazione** sulla base dei criteri di selezione specificati nei bandi o nelle disposizioni attuative>.

Seguono, dunque, in caso di acclarata ricevibilità della domanda, **altre due sub-fasi del procedimento istruttorio**, ossia **a)** quella di ammissibilità e, successivamente, in caso di vaglio positivo, **b)** quella di valutazione del punteggio della domanda di sostegno.

Ai sensi del citato **punto 2.4.2.**, il controllo di **ammissibilità**, in particolare, sarà finalizzato a verificare: <Se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni attuative e/o nel bando...**Durante la fase di verifica della ricevibilità/ammissibilità e valutazione punteggio, il soggetto incaricato per l'istruttoria di ammissibilità dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00.** In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste (...).

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non

ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda>.

In caso di esito positivo del vaglio di ammissibilità, **il punto 2.4.2** prevede l'apertura dell'istruttoria sulla **valutazione del punteggio auto - attribuito da ciascun candidato nella compilazione della domanda**: *<Nella (successiva, ndr.) fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.*

Dovrà essere controllato il rispetto dei criteri di valutazione e di ammissibilità, degli impegni e gli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel bando, nelle disposizioni attuative, ed in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità (...).

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente indicati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. L'omessa indicazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente, ciò comporterà il ricollocamento in graduatoria del richiedente. Nel caso in cui la nuova posizione in graduatoria non consenta la finanziabilità dell'iniziativa per carenza della dotazione finanziaria messa a bando, si procederà con l'esclusione dall'ammissione al finanziamento. Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il

venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, può determinare la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali >.

L'aspetto fondamentale della procedura risiede nelle chiare regole che regolano la **fase di valutazione** da parte dell'Ente **del punteggio autoattribuito nella domanda di sostegno di ciascun candidato**, che indubitabilmente si esaurisce e **conclude nel momento della pubblicazione della graduatoria definitiva**, successiva all'inserimento nella medesima del punteggio derivante anche dalle istanze di riesame rispetto alla graduatoria provvisoria (ferma restando ovviamente la facoltà di iniziativa giudiziaria degli istanti).

Infatti, il **punto 2.4.3.**, rubricato <*Formulazione delle graduatorie*>, si sofferma, per quanto di interesse, sulla pubblicazione delle graduatorie delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, con la previsione della **facoltà di riesame del punteggio non riconosciuto**, su apposita istanza da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

E dispone che: <*L'Amministrazione regionale, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie o compatibilmente con il numero delle istanze e con i tempi necessari per l'eventuale riesame e valutazione, procederà alla stesura degli elenchi degli ammessi, dei non ammessi a finanziamento e dei non ricevibili, riportanti anche le motivazioni di esclusione.*

Successivamente, gli uffici preposti provvederanno all'elaborazione degli elenchi definitivi formulati su base Regionale. Il responsabile di misura avvierà dei controlli a campione per verificare i punteggi attribuiti e solo successivamente si procederà alla approvazione della stessa ed alla sua pubblicazione sulla GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e

della Pesca mediterranea. L'inserimento nell'elenco definitivo non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista.

La pubblicazione degli elenchi regionali sulla GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili (...)>.

Solo alla pubblicazione della graduatoria definitiva, seguirà l'avvio della procedura di concessione del finanziamento per l'emanazione o meno del relativo decreto di finanziamento, previa apposita istruttoria sulla documentazione ed informazioni indicate al punto 2.5., rubricato < Provvedimenti di concessione dell'aiuto > che di seguito si riporta:

<I decreti di concessione dell'aiuto sostegno adottati dall'Amministrazione, dovranno essere emessi a chiusura dell'istruttoria. I suddetti provvedimenti dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- (...);
- referimenti dei vari atti procedurali;
- **dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;**
- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;

- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione (...);
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall' Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni (...);
- obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non necessariamente esclusivo). Il decreto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato (...)>.

Una volta formalizzato il finanziamento in favore del beneficiario, le disposizioni attuative indicano al **punto 3.1** le modalità di presentazione della domanda di pagamento del candidato all'Organismo Pagatore (AGEA): *<a seguito della presentazione dal soggetto beneficiario di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN la cui copia cartacea viene inoltrata successivamente all'amministrazione entro i termini previsti dalle disposizioni attuative o dal bando (...). I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:*

- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;*
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.*

I controlli amministrativi comprendono almeno una visita sul luogo (controllo in situ) dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso>.

B) In virtù delle superiori disposizioni regolatrici della procedura, con domanda di sostegno n. 54250460281 PSR 2014-2020 (prot. n.

AGEA.ASR.2017.1004798 del 2 ottobre 2017, candidata a valere sulle sottomisure 6.1-4.1 del PSR 2014-2020) – *< misure non connesse alla superficie o agli animali >* – misura/sottomisura: 6/6.1 e 4/4.1 – protocollata **in data 10 novembre 2017 (all. doc. n. 6)** presso l'Assessorato resistente, **Michelangelo La Spada** chiedeva l'ammissione al finanziamento per il proprio progetto, sia con riferimento ai requisiti di cui alla Sottomisura 6.1., sia con riferimento al cd. *< Pacchetto Giovani >* (4.1).

L'importo del contributo richiesto nel progetto era ripartito in €. 166.788,43 (a fronte di un investimento previsto di €. 250.000,00) per *< ammodernamento strutturale >*, con riferimento al *< Pacchetto Giovani >* (4.1) ed in €. 40.000,00 per *< aiuti all'avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori >*, con riferimento alla sottomisura 6.1, per un totale di contributo richiesto di €. 206.788,43.

C) Con D.D.G. n. 1916 del 10 agosto 2018 (all. doc. n. 7), il Dirigente Generale dell'Assessorato resistente, in qualità di Autorità di Gestione del Programma medesimo, approvava l'elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (All. A), unitamente agli elenchi delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non ricevibilità (All. B) e delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità (All. C).

La domanda di sostegno del La Spada figurava nel suddetto All. A, ossia **nell'elenco provvisorio delle domande ammissibili**, in posizione n. 1503, con attribuzione del **punteggio complessivo finale** (determinato con applicazione dei coefficienti) pari a **punti 39,60**.

Il suddetto punteggio risultava dalla sommatoria di punti 6, validati per la sottomisura 6.1 *"Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori"* + punti 33,60 (derivanti dalla moltiplicazione del punteggio 42 validato per la sottomisura 4.1 per il coefficiente 0,8 applicato al caso di specie secondo le disposizioni della *lex specialis*, v.

subito *infra*) con il conseguente punteggio finale: punti 6 [sottomisura 6.1] + punti 33,60 [sottomisura 4.1 (42 x 0,8 coeff.)=] = 39,60 punti complessivi.

L'applicazione del coefficiente 0,8 per la sottomisura 4.1. era indicata dal medesimo l'art. 5 D.D.G. n.1422/2017, nella seguente parte dedicata alla <Assegnazione punteggio>: <Se ad una domanda viene attribuito attraverso l'applicazione dei criteri della sottomisura 6.1 un certo punteggio e presenta un Piano Aziendale che prevede l'utilizzo di una sola sottomisura/operazione (nel caso di specie 4.1, ndr.), il punteggio ottenuto attraverso l'applicazione dei criteri di quest'ultima sarà moltiplicato per il coefficiente 0,8. Il punteggio così ottenuto sarà sommato a quello attribuito alla sottomisura 6.1>.

D) Con D.D.G. n. 1920 del 20 agosto 2018 (all. doc. n. 8), in relazione al copioso numero di domande, veniva disposta l'implementazione della dotazione finanziaria del sopracitato bando della Sottomisura 6.1. da €. 40.000.000,00 ad €. 65.000.000,00.

In allegato al suddetto D.D.G. n. 1920 (ALL. A), veniva, inoltre, pubblicato l'<**Elenco provvisorio delle istanze ammissibili rettificato**>, nel quale si trovava collocato il La Spada.

In relazione al punteggio assegnatogli dall'Ente competente rispetto alla propria autovalutazione, il La Spada presentava richiesta di riesame **all'Ispettorato Agricoltura di Messina – ai sensi dell'art. 2 del medesimo D.D.G. in virtù delle disposizioni attuative sopra riportate – con una memoria del 4 settembre 2018, assunta al prot. n. 010708 del 5 settembre 2018 (all. doc. n. 9),** per vedersi riconosciuti **punti 6 aggiuntivi** per la voce “*Innovazione*” (sottomisura 4.1 da aggiungersi ai 42 assegnati, con la conseguente richiesta di attribuzione di punti $42+6=48$ x coeff. 0,8 sottomisura 4.1.= 38,40+punti 6 sottomisura 6.1=**44,40**), ivi specificandone le ragioni a sostegno.

Tale istanza rimaneva totalmente priva di riscontro da parte

dell'Ispettorato adito.

E) Con D.D.G. n. 766 del 30 aprile 2019 (all. doc. n. 10), l'Assessorato resistente **approvava gli <elenchi regionali definitivi>** delle istanze ammissibili (A), di quelle non ricevibili (B) e di quelle non ammissibili (C).

Il ricorrente si trovava inserito alla posizione n. 1938 **delle istanze ammissibili, ma nel novero di quelle non finanziabili**, con lo stesso punteggio di **39,60**, indicato nell'elenco provvisoria allegato al sopracitato **D.D.G. n. 1916 del 10 agosto 2018**, senza, dunque, alcun riconoscimento della invano chiesta aggiunta di punti 6 per la voce *<Innovazione>*.

F) Accadeva poi che **con D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019 (all. doc. n. 11)**, l'Assessorato resistente **sospendeva gli effetti delle superiori graduatorie definitive di cui al D.D.G. n. 766 cit.**, disponendo quanto segue (**Articolo unico**): *<Entro trenta giorni, dalla data del presente decreto, possono essere presentate all'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 istanze di riesame, corredate delle relative memorie giustificative supportate da idonea documentazione, finalizzate alla revisione delle posizioni nelle graduatorie definitive>*.

La ricorrente, pertanto, presentava alla competente Autorità di gestione (*id est*, Dirigente generale Assessorato) **memoria di riesame punteggio prot. n. 32000 del 27 giugno 2019 ex articolo unico D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019** (modificativo degli artt. 1 e 2 D.D.G. n. 1098 del 30 maggio 2019; **all. doc. n. 12**).

Il suddetto D.D.G. n. 1111 cit. aveva, inoltre, previsto – per tutte le istanze di riesame dei partecipanti alla sottomisura 6.1. (ed altre) – la costituzione di un **Gruppo di Lavoro ad hoc di supporto alla competente Autorità di Gestione**, per l'esame e la valutazione di **tutte le istanze di attribuzione punteggi aggiuntivi, al fine di predisporre ed approvare la graduatoria definitiva.**

Quanto sopra, emerge documentalmente dal “**Verbale sulle attività di riesame del 30 luglio 2019**”, nel quale si dà atto del compimento **dell’attività di valutazione** di tutte le istanze di riesame presentate dai candidati: *<Tutto quanto sopra considerato, l’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 con il supporto del Gruppo di Lavoro, nei giorni precedentemente indicati, ha proceduto ad esaminare e valutare le istanze di riesame pervenute e, successivamente, a stilare la graduatoria>*.

L’anzidetta graduatoria definitiva è quindi inviata al Responsabile di attuazione dell’Operazione 6.4a, per la sua successiva formale approvazione con Decreto del Dirigente generale> (all. doc. n. 13).

Dall’all. 4 al suddetto verbale (**all. doc. n. 14**) risulta l’elenco delle **999** memorie di riesame presentate all’Autorità di Gestione, **tra cui quella del La Spada, figurante al n. 485** (con l’indicazione del numero di domanda 54250460281).

L’all. 3 al superiore verbale (**nota prot. n. 33859 del 3 luglio 2019; all. doc. n. 15**) elencava, infine, tra i componenti del Gruppo di Lavoro, Termini Marianna e Messina Daniele.

G) Con D.D.G. nn. 1606/2019 del 31 luglio 2019 e nn. 1739 del 9 agosto 2019 (**all. doc. n. 16**) veniva approvata e pubblicata la graduatoria definitiva, aggiornata a tutte le istanze di riesame presentate ai sensi del D.D.G. n. 1111/2019 cit., della sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014-2020, ed il La Spada figurava alla posizione n. 1934 dell’elenco definitivo delle istanze ammissibili, con il punteggio di 44,40, invece di 39,60, riconosciuto dal Gruppo di Lavoro, dopo la sopracitata richiesta di riesame del 2019 (anche se non in posizione utile per il finanziamento).

H) Con D.D.G. n. 2473/2019 del 3 ottobre 2019 (**all. doc. n. 17**), veniva ancora una volta approvata e pubblicata la graduatoria definitiva, in sostituzione di quella precedente, di cui al D.D.G. nn.

1606/2019 e 1739/2019, appena sopra appena sopra indicata, **emendata da rilevati errori materiali.**

Per quanto di odierno interesse, al La Spada veniva ovviamente **ribadita l'attribuzione – sulla scorta della suddetta valutazione dell'Autorità di gestione, coadiuvata dal Gruppo di lavoro (verbale del 30 luglio 2019) – dei 6 punti richiesti per l'<innovazione>** per un totale di 48 punti (42+6), rispetto ai quali, applicandosi il coefficiente di 0,8, si arrivava al punteggio definitivo di (48 x 0,8=) 38,40, ai quali andavano aggiunti i 6 punti per la sottomisura 6.1., **per un totale complessivo di punti (38,40 + 6=) 44,40.**

Punteggio, però, non ancora utile per il finanziamento del progetto, stante la dotazione finanziaria ed il posizionamento in graduatoria al n. 1982, oltre cioè il n. 1605 (considerato limite massimo come da avviso pubblico prot. n. 47498 del 3 ottobre 2019; **all. doc. n. 18**).

L'art. 5 D.D.G. n. 2473 cit. disponeva che: *<Entro il 23 ottobre 2019 solo ed esclusivamente i beneficiari che si ritrovano utilmente inseriti tra i progetti indicativamente finanziabili negli elenchi aggiornati a seguito delle correzioni apportate nonché quei beneficiari che si ritrovano in posizione utile a seguito dello scorrimento per mancata presentazione della documentazione di cui al D.D.G n. 1739 del 09/08/2019, presenteranno agli Ispettorati competenti la documentazione necessaria per l'emissione del Decreto di finanziamento. Come previsto dalle Disposizioni attuative l'impresa agricola deve essere in possesso di un fascicolo aziendale, titolare di partita IVA, (etc.)...>*.

Il seguente art. 7 riproduceva pedissequamente il testo dell'art. 7 art. 7 D.D.G. nn. 1606 e 1739 cit.: *<Il punteggio derivante dall'autovalutazione del beneficiario in sede di presentazione dell'istanza o del riesame della stessa, sarà oggetto di verifica nelle varie fasi del procedimento: istruttoria, decreto, collaudo, controllo ex*

post>.

I) Con avviso pubblico prot. n. 98337 del 26 luglio 2022 (all. doc. n. 19), l'Assessorato resistente, tramite Dirigente generale, n.q. di Autorità di Gestione, disponeva lo scorrimento e la conseguente finanziabilità dei progetti dalla posizione 319 alla 2057, se aventi ad oggetto, <...investimenti da realizzare attraverso la sottomisura 4.1.>, **tra i quali rientrava quello del La Spada.**

Secondo il medesimo avviso pubblico: <Le ditte interessate dal presente avviso dovranno presentare agli Ispettorati Agricoltura competenti, entro il termine del 30/09/2022, la documentazione di insediamento di cui all'art. 5 del citato D.D.G. n. 2473 del 03/10/2019, pena la decadenza dal beneficio, senza ulteriore comunicazione>.

In attuazione di quanto sopra disposto, il ricorrente presentava tempestivamente all'Ispettorato di Messina la documentazione richiesta (prot. entrata n. 0015754 del 2 settembre 2022; all. doc. n. 20).

L) Sennonchè, inopinatamente, il Servizio 11 Ispettorato Agricoltura Messina, Capo d'Orlando - sede di Patti, notificava al ricorrente, a mezzo pec, nota prot. n. 18806 del 27 settembre 2022 (all. doc. n. 21), con la quale comunicava l'avvio del procedimento di riduzione punteggi <ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/90 e successive modifiche e L.R. n. 7 del 21 maggio 2019>.

Nella suddetta comunicazione, preso atto del riconoscimento del punteggio di 44,40 in posizione utile n. 1982 nella graduatoria definitiva approvata **D.D.G. n. 2473/2019 del 3 ottobre 2019**, si dava **riscontro addirittura al <ricorso del 05/09/2018 prot. 01078>** del ricorrente, avviandosi un <...procedimento relativo alla fase **d'istruttoria tecnico-amministrativa che prevede la verifica del punteggio auto-attribuito in merito al quale si rileva quanto segue: - In fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione non sono stati**

riconosciuti alla Ditta punti 6 per il criterio “innovazione” cod. IC10263, poiché la documentazione comprovante il punteggio auto-attribuito non si è ritenuta soddisfacente. A tutt’oggi anche con le motivazioni addotte col summenzionato ricorso, non si ritiene che il criterio possa essere convalidato in quanto:

- 1) La realizzazione di un impianto fotovoltaico non costituisce innovazione.*
- 2) Dal computo metrico allegato, i lavori e soprattutto i materiali utilizzati per la costruzione del locale, lavorazione trasformazione e vendita, non soddisfano in alcun modo il criterio di innovazione richiesto.*
- 3) I mezzi e le attrezzature inseriti nei preventivi non corrispondono ai criteri innovativi anche perché avrebbero dovuto essere corredati da dichiarazioni del venditore circa la presenza sul mercato degli stessi da meno di due anni.*
- 4) L’iniziativa progettuale non presenta caratteri di innovatività del processo, trattandosi, così come si evince dagli elaborati e dal Piano di Sviluppo Aziendale allegato alla domanda, di riconversioni varietali e semplice commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali>.*

Nonostante le memorie (**all. doc. n. 22**), l’Assessorato resistente, Ufficio Ispettorato Provinciale Agricoltura di Messina, prima predisponendo unilateralmente verbale di istruttoria (**acquisito previa istanza di accesso**) del 12 ottobre 2022 (**all. doc. n. 23**) e poi notificava al ricorrente la riduzione del punteggio (nota prot. n. 002118 del 25 ottobre 2022; **all. doc. n. 24**), trascrivendo le motivazioni sopra riportate.

M) Avverso la superiore determinazione, il La Spada presentava ricorso gerarchico (**all. doc. n. 25**) al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, facente capo all’Assessorato resistente, il quale, dopo aver convocato il ricorrente per la richiesta audizione

personale (**all. doc. n. 26**) ed aver acquisito una relazione informativa del 16 dicembre 2022 (**all. doc. n. 27**; trasmessa previa istanza di accesso agli atti) e previa redazione verbale n. 23 del 1° marzo 2023 con la presenza del Gruppo di lavoro (**all. doc. n. 28**; trasmesso previa istanza di accesso agli atti) rigettava il ricorso, confermando l'atto prot. n. 2018 del 25 ottobre 2022, con la nota prot. n. 61824 del 17 marzo 2023 (**all. doc. n. 29**), con la seguente motivazione: *<l'iniziativa progettuale non contiene investimenti volti all'introduzione nell'azienda agricola di innovazioni di processo e di prodotto, quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici per la fase produttiva o per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti, introdotti nel mercato da non più di due anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto, in quanto l'introduzione in azienda di avocado non presenta il carattere di innovazione di processo, così come l'acquisto di macchinari/attrezzature volte al completamento della filiera. Pertanto non si accoglie il ricorso>*.

Avverso il superiore provvedimento, manifestamente illegittimo, nonché avverso tutti gli altri presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresa la superiore nota di riduzione del punteggio da parte dell'Ispettorato Provinciale di Messina, Michelangelo La Spada è costretto a proporre ricorso giurisdizionale innanzi a Codesto On. Tribunale amministrativo regionale per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.- Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2 e 3 Disposizioni attuative di cui all'All. "A", D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016. Violazione e falsa applicazione art. 8 D.D.G. n. 3486/2017. Eccesso di potere per contraddittorietà. Difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione art. 1, comma 2, l. n. 241/90. Erroneità, perplessità ed illogicità della motivazione. Contraddittorietà. Violazione principio

di trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, l. n. 241/90.

In narrativa, si è riportato pedissequamente l'iter procedimentale contemplato dalle Disposizioni attuative **di cui all'allegato "A" D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016**, espressamente richiamato come disciplina di riferimento dalla *lex specialis* (cfr. **art. 8 D.D.G. n. 3486/2017**).

A) In particolare, il **punto 2.4.2.** è chiarissimo nel disciplinare il contenuto del **procedimento istruttorio di verifica e valutazione dei punteggi**, inquadrandolo come passaggio successivo al vaglio positivo della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, allo stesso tempo, **propedeutico alla pubblicazione delle graduatorie definitive.**

Il citato **punto 2.4.2** prevede che: *<Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.*

Dovrà essere controllato il rispetto dei criteri di valutazione e di ammissibilità, degli impegni e gli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel bando, nelle disposizioni attuative, ed in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità (...).

*I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente indicati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. L'omessa indicazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. **In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ...a confermare o modificare il punteggio corrispondente, ciò comporterà il ricollocaimento in graduatoria del richiedente.***

Il meccanismo correlato alla suddetta **operazione di conferma o modifica del punteggio autoattribuito** da ciascuna ditta aspirante è chiaramente descritto dal seguente **punto 2.4.3.**, rubricato

*<Formulazione delle graduatorie> (già indicato in narrativa):
<L'Amministrazione regionale, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie o compatibilmente con il numero delle istanze e con i tempi necessari per l'eventuale riesame e valutazione, procederà alla stesura degli elenchi degli ammessi, dei non ammessi a finanziamento e dei non ricevibili, riportanti anche le motivazioni di esclusione.*

Successivamente, gli uffici preposti provvederanno all'elaborazione degli elenchi definitivi formulati su base Regionale. Il responsabile di misura avvierà dei controlli a campione per verificare i punteggi attribuiti e solo successivamente si procederà alla approvazione della stessa ed alla sua pubblicazione sulla GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea(...)

La pubblicazione degli elenchi regionali sulla GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili (...)>.

Nel caso di specie, successivamente al deposito dell'istanza di riesame ex art. unico DDG n. 1111/2019 (**memoria prot. n. 32000 del 27 giugno 2019**), il La Spada ha ottenuto, **in virtù dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata da Gruppo di Lavoro ad hoc costituito, il riconoscimento del punteggio ulteriore di 6 punti per la voce <Innovazione>.**

Da qui, esattamente come previsto nel superiore **punto 2.4.2.**, il La Spada ha beneficiato del *<ricollocaimento in graduatoria del richiedente>*, ovvero **nella approvata e pubblicata graduatoria definitiva (dopo i prescritti controlli a campione) di cui al D.D.G. n. 2473/2019 del 3 ottobre 2019, piazzandosi al n. 1982 (punteggio complessivo 44,40).**

Sempre stando al chiaro tenore letterale del **punto 2.4.2** (ed in **combinato disposto con la tabella** delle fasi procedurali di cui al **punto 1.3**, riportata in fatto), **la pubblicazione ed approvazione del punteggio nella graduatoria definitiva, successive ai prescritti controlli a campione, sancisce l'acclaramento della meritevolezza del progetto di ricevere il finanziamento.**

B) A quel punto, secondo le disposizioni attuative indicate, va determinata la sua effettiva ammissione al finanziamento, **solo ed esclusivamente in ragione di eventuale carenza di dotazione finanziaria**: *<Nel caso in cui la nuova posizione in graduatoria non consenta la finanziabilità dell'iniziativa per carenza della dotazione finanziaria messa a bando, si procederà con l'esclusione dall'ammissione al finanziamento>* (cfr. **punto 2.4.2 cit.**, in immediata prosecuzione, ndr.).

Tale prescrizione è ribadita **nel seguente punto 2.4.3**: *<L'inserimento nell'elenco definitivo non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista>*.

Pertanto, l'istruttoria delle istanze ivi indicata è relativa al **procedimento di pagamento ed alla verifica della dotazione finanziaria**, e non già occasione sopravvenuta - cosiccome illegittimamente intesa ex adverso - per mettere per l'ennesima volta in discussione l'attribuzione del punteggio, addirittura dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva.

C) Tale simile abnorme ed inammissibile opzione modificativa del regime procedimentale stride, inoltre, visibilmente con la stessa disciplina delle disposizioni attuative relativa alla fase successive alla

pubblicazione della graduatoria (**punti 2.5. e 3.1**).

E' previsto, infatti, che, **una volta avvenuta la pubblicazione della graduatoria definitiva**, si avvierà la **procedura di concessione del finanziamento** per l'emanazione o meno del relativo decreto di finanziamento, **previa apposita istruttoria sulla documentazione ed informazioni indicate al punto 2.5.**, rubricato < *Provvedimenti di concessione dell'aiuto*>, dal quale si evince chiaramente che alla relativa istruttoria è estraneo il riesame del punteggio:

<I decreti di concessione dell'aiuto sostegno adottati dall'Amministrazione, dovranno essere emessi a chiusura dell'istruttoria. I suddetti provvedimenti dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- *referimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;*
- *referimenti dei vari atti procedurali;*
- *dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;*
- *modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;*
- *prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;*
- *tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;*
- *obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;*

- *obblighi in materia di informazione e pubblicità;*
- *obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;*
- *referimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;*
- *referimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall'Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;*
- *referimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione, documentazione, procedimento istruttorio e concessione o diniego);*
- *referimenti ai controlli che l'Amministrazione si riserva di svolgere durante le attività;*
- *obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non necessariamente esclusivo). Il decreto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento o tramite pec>.*

Una volta formalizzato il finanziamento in favore del beneficiario, le disposizioni attuative indicano al **punto 3.1** le modalità di presentazione della domanda di pagamento erogando dall'Organismo Pagatore (AGEA), nella quale a maggior ragione non vi sono margini: *<a seguito della presentazione dal soggetto beneficiario di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN la cui copia cartacea viene inoltrata successivamente all'amministrazione entro i termini previsti dalle disposizioni attuative o dal bando (...). I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:*

- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per*

la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;

b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

I controlli amministrativi comprendono almeno una visita sul luogo (controllo in situ) dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso>.

Nel caso di specie, grazie al descritto scorrimento del 2022 (**avviso pubblico prot. n. 98337 del 26 luglio 2022**), il La Spada ha scongiurato il rischio dell'esclusione dall'ammissione al finanziamento e, infatti, come richiesto dalle disposizioni attuative e dalla stessa pubblica amministrazione resistente, aveva inviato tutta la documentazione tecnica propedeutica a riceverlo (**prot. entrata n. 0015754 del 2 settembre 2022**).

D) Invece di darsi corso alla procedura, il ricorrente si è visto, con gli impugnati provvedimenti, invece, illegittimamente **rimettere in discussione, per l'ennesima volta, il punteggio, perfino dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva ed in spregio alle disposizioni attuative.**

Non vi è, infatti, alcuna norma delle disposizioni attuative contenute nel D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016 che autorizzi gli Ispettorati a rimettere in discussione il punteggio dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili.

Nemmeno la tabella di cui al punto 1.3. che prevede **dopo l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva** – o in alternativa dopo la comunicazione dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di sostegno ammesse e non ammesse – la semplice <trasmissione degli elenchi delle domande ammesse all'Organismo pagatore>.

Né certamente, una simile facoltà può evincersi dalla disposizione contenuta **nel punto 2.4.2.** riguardante la sopravvenuta perdita dei

AVV. MARIA MORFINO

AVV. PROF. FRANCESCO SICILIANO

Via Degli Amici, 6 - Messina - tel . 0909430373 - Fax 0909430753

P.E.C. : avvmariamorfino@pec.giuffre.it; francescosiciliano@pec.giuffre.it

requisiti dichiarati dalla ditta ed accertati (sotto forma di riconoscimento di punteggio) dall'organismo competente **dopo il finanziamento ricevuto** e per la sua **eventuale restituzione**: *<Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, può determinare la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali>*.

Né tantomeno quanto prescritto al **punto 2.4.3**: *<L'inserimento nell'elenco definitivo non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista>*.

E' chiaro che l'<istruttoria delle istanze> ivi indicata è relativa al **procedimento di pagamento ed alla verifica della dotazione finanziaria, come anche ribadito nei sopra trascritti punti 2.5 e 3.1.** delle citate Disposizioni attuative, e non certamente finalizzata a mettere all'infinito in discussione l'attribuzione del punteggio, addirittura dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Pertanto, l'operato della P.A. è contrastante con i principi amministrativi e le norme di legge sopra indicate, nonché con la *lex specialis*, cosiccome è evidente l'eccesso di potere dell'operato dell'Amministrazione resistente nell'avviare un non meglio specificato "procedimento di riduzione punteggi", concluso con la nota di riduzione del punteggio (*id est*, eliminazione dei punti 6 riconosciuti in graduatoria definitiva di cui al D.D.G. n. 2473/2019, per la voce

<*Innovazione*>; nota prot. n. 002118 del 25 ottobre 2022.

L'erroneità ed illegittimità emergono palesemente dall'illogico, perplesso e contraddittorio corredo esplicativo sul tipo di procedimento equivocamente avviato e sviluppato (con le due note appena sopra citate) rispetto all'effettivo stato di avanzamento delle fasi indicate nella più volte tabella di cui al punto 1.3, (post-pubblicazione della graduatoria definitiva): <...*procedimento relativo alla fase d'istruttoria tecnico-amministrativa che prevede la verifica del punteggio auto-attribuito in merito al quale si rileva quanto segue: - In fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione non sono stati riconosciuti alla Ditta punti 6 per il criterio "innovazione" cod. IC10263, poiché la documentazione comprovante il punteggio auto-attribuito non si è ritenuta soddisfacente*>.

E' di documentale evidenza, infatti, che <l'istruttoria tecnico-amministrativa> sulla <verifica del punteggio auto-attribuito> si era già svolta sotto l'egida dell'Autorità di gestione tramite il Gruppo di Lavoro, nel 2019, ed era finalizzata alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

E) Né ancora controparte potrebbe trarre argomentazioni a proprio favore dal combinato disposto degli artt. 5 e 7 D.D.G. n. 2473 cit., già indicati in narrativa e che, per comodità espositiva qui di seguito si riportano: (art. 5) <*Entro il 23 ottobre 2019 solo ed esclusivamente i beneficiari che si ritrovano utilmente inseriti tra i progetti indicativamente finanziabili negli elenchi aggiornati a seguito delle correzioni apportate nonché quei beneficiari che si ritrovano in posizione utile a seguito dello scorrimento per mancata presentazione della documentazione di cui al D.D.G n. 1739 del 09/08/2019, presenteranno agli Ispettorati competenti la documentazione necessaria per l'emissione del Decreto di finanziamento. Come*>

*previsto dalle Disposizioni attuative l'impresa agricola deve essere in possesso di un fascicolo aziendale, titolare di partita IVA, (etc.)...>; art. 7: <Il punteggio derivante dall'autovalutazione del beneficiario in sede di presentazione dell'istanza o del riesame della stessa, sarà oggetto di verifica **nelle varie fasi del procedimento**: istruttoria, decreto, collaudo, controllo ex post>.*

Il suddetto combinato disposto va interpretato senza alterare l'imprescindibile considerazione del "tempo" del procedimento istruttorio, in ragione del quale <il punteggio derivante dall'autovalutazione> va verificato nella fase istruttoria propedeutica alla pubblicazione della graduatoria definitiva; **mentre nelle fasi successive, ai sensi del punto 2.4.3. si potrà verificare solo: a) la documentazione prevista nei punti 2.5. e 3.1, disp. att., al fine eventualmente di definire finanziabilità in base alla dotazione finanziaria; b) il "mantenimento" dei requisiti cui il punteggio si riferisce, al fine di accertare la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione, nei limiti di quanto sopra.**

F) Motivo di ricorso condizionato.

Ove mai tale normativa sopravvenuta, per qualsivoglia ragione, venisse interpretata, nel senso di consentire all'Amministrazione di rimettere in discussione il punteggio, **in qualunque fase del procedimento, essa sarebbe palesemente illegittima e pertanto, a tale condizione, viene impugnata col presente ricorso.**

L'illegittimità sarebbe palese, in quanto innanzitutto una simile disciplina sarebbe contraria al divieto di aggravamento procedimentale di cui **all'art. 1, comma 2, l. n. 241/90**, ai sensi del quale: <La pubblica amministrazione non può **aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria**>.

Orbene, la prefata disciplina non solo non fa riferimento ad alcuna straordinaria esigenza istruttoria, ma neanche negli atti dell'Ispettorato compare alcun riferimento ad essa, né alcun onere motivazionale è stato assolto dall'Amministrazione resistente nell'avvio di tale anomala operazione di riduzione postuma del punteggio acquisito.

Inoltre, il suddetto combinato disposto degli art. 5 e 7 sarebbe contrario alla intelaiatura procedimentale delle Disposizioni attuative sopra richiamate e tale antinomia colorerebbe di ulteriore illegittimità l'operato dell'Amministrazione procedente, in quanto, come è noto, le disposizioni della *lex specialis* sono vincolanti, ma allo stesso tempo autovincolanti e l'amministrazione non può cambiare in corsa le regole del gioco, se non violando elementari principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

Cosiccome risulta illegittimo qualsivoglia atto contenente istruzioni operative sopravvenute rispetto alla *lex specialis* del 2016 e 2017, modificative dell'assetto procedimentale chiaramente descritto dalle disposizioni attuative e legittimanti un potere abnorme dell'Amministrazione di rimettere in discussione in continuazione ed *ad libitum* il punteggio attribuito nella graduatoria definitiva delle istanze ammissibili del 2019.

Pertanto, è evidente che l'Assessorato resistente ha illegittimamente ridotto il punteggio già riconosciuto al La Spada in graduatoria definitiva, così come ha illegittimamente rigettato il ricorso gerarchico, violando i principi amministrativi di legalità, imparzialità e trasparenza, nonché le norme di legge indicate ispirate ai medesimi, e mantenendo un contegno complessivo impregnato da eccesso di potere, illogicità, sviamento, perplessità della motivazione e contraddittorietà.

2.- Difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies, l. n. 241/90 ed incompetenza assoluta e/o inesistenza del potere in capo

all'Ispettorato Provinciale di Messina. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.D.G. n. 1920/2018. Violazione e falsa applicazione art. 7 D.D.G. n. 1606/2019 del 31/07/2019 ed art. 7 D.D.G. n. 2473 del 03/10/2019. Eccesso di potere per contraddittorietà. Difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90. Travisamento dei fatti. Erroneità, perplessità ed illogicità della motivazione. Contraddittorietà interna tra atti. Violazione principio di trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, l. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione art. 21-*nonies*, l. n.241/90. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 20, comma 1, e 2, comma 8-*bis*, l. n. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione art. 6-*bis*, l. n. 241/90.

A) Fermo quanto al precedente motivo, come rappresentato in fatto, la *lex specialis* garantisce ai partecipanti il **diritto di presentare memorie per i punteggi non assegnati nelle graduatorie provvisorie, rispetto a quelli originariamente auto-attribuiti da ciascun candidato nell'istanza di finanziamento, al fine dell'approvazione e della conseguenziale pubblicazione di quelle definitive.**

La *ratio* è duplice, permettendo, da un lato, l'adeguato sviluppo di un contraddittorio procedimentale propedeutico alla corretta predisposizione delle graduatorie definitive; dall'altro, di perseguire una precipua finalità deflattiva del contenzioso.

In ipotesi di annullamento dell'esclusione dalla graduatoria definitiva, il **C.G.A. 28 luglio 2021, n. 762** ha statuito in parte motiva (8.2) che l'adempimento dell'obbligo di esaminare le suddette memorie risponde non solo all'esigenza di rispettare le prescrizioni della *lex specialis*, ma anche **<...i principi in tema di istruttoria e motivazione>**, da ritenersi valedoli, a maggior ragione, quando la ditta, come nella fattispecie di odierno interesse, risulti addirittura **inclusa nell'elenco delle istanze**

ammissibili.

Nel caso che ci occupa, si è registrata la **successione di una disciplina amministrativa ad un'altra**, nella regolazione di tali prescrizioni.

L'originario regime trovava fondamento nell'**art. 2 D.D.G. n. 1920 del 28 agosto 2018**: *<...Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione dei precitati elenchi regionali provvisori rettificati...potranno richiedere agli Uffici Istruttori preposti "Ispettorati dell'Agricoltura", con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione, di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di sostegno>*.

In tale sistema di validazione del punteggio auto-attribuito dalla ditta istante, **gli Ispettorati dell'Agricoltura erano pro tempore competenti a curare i procedimenti istruttori di valutazione delle istanze di riesame del punteggio, ammissibili dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, al fine della successiva approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive (sostitutive di quelle provvisorie) da parte dell'Autorità di Gestione**

In virtù di ciò, il La Spada – la cui domanda di sostegno rientrava nell'elenco provvisorio di quelle <ammissibili> – aveva presentato all'Ispettorato dell'Agricoltura di Messina memoria del 4 settembre 2018, assunta al prot. n. 010708 del 5 settembre 2018, chiedendo il riesame del punteggio attribuitogli (rispetto a quello auto-attribuito), per vedersi riconosciuti **punti 6 aggiuntivi** per la voce "*Innovazione*" (sottomisura 4.1), ivi specificandone le ragioni a sostegno.

Come detto, la suddetta memoria restava inevasa da parte dell'Ispettorato di Messina.

Come rappresentato in narrativa, nelle more, il suddetto metodo - che assegnava la competenza istruttoria agli Ispettorati provinciali per

l'esame e la valutazione delle istanze di riesame sugli specifici profili relativi ai punteggi auto-attribuiti - **ha portato all'approvazione degli elenchi di graduatorie definitive con D.D.G. n. 766 del 30 aprile 2019** ed ad esso allegate (in sostituzione degli elenchi di cui al medesimo D.D.G. n. 1928/2018 cit).

Si è già rappresentato come il suddetto D.D.G. n. 766 fosse stato ufficialmente sospeso e poi sostituito (dunque annullato) dall'introduzione di altro meccanismo amministrativo di verifica e validazione dei punteggi ai fini della pubblicazione delle graduatorie definitive.

Come indicato, infatti, **con D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019**, l'Assessorato resistente **sospendeva gli effetti delle superiori graduatorie definitive di cui al D.D.G. n. 766 cit.**, disponendo quanto segue (**Articolo unico**): *<Entro trenta giorni, dalla data del presente decreto, possono essere presentate all'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 istanze di riesame, corredate delle relative memorie giustificative supportate da idonea documentazione, finalizzate alla revisione delle posizioni nelle graduatorie definitive>*.

In base al suddetto **nuovo regime**, la **competenza sul procedimento istruttorio di valutazione e verifica del punteggio auto-attribuito sulle istanze di riesame** propedeutiche all'approvazione della graduatoria provvisoria (di cui D.D.G. n. 1928/2018 cit.) veniva **ascritta direttamente dall'Autorità di gestione**, in persona del Dirigente generale competente.

In ragione della entrata in vigore di tale nuovo regime amministrativo di validazione, il ricorrente ha presentato **la memoria di riesame punteggio prot. n. 32000 del 27 giugno 2019 ex D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019.**

La **suddetta Autorità di gestione**, a sua volta – come esposto in narrativa – si è avvalsa di un **Gruppo di Lavoro**, costituito *ad hoc* (con

AVV. MARIA MORFINO

AVV. PROF. FRANCESCO SICILIANO

Via Degli Amici, 6 - Messina - tel . 0909430373 - Fax 0909430753

P.E.C. : avvmariamorfino@pec.giuffre.it; francescosiciliano@pec.giuffre.it

nota n. 33859 del 3 luglio 2019; all. 3 al verbale sulle attività di riesame), proprio per fronteggiare la copiosa mole di istanze di riesame, pervenute nei termini, ossia le uniche meritevoli di audizione al fine della validazione dei punteggi per i sopravvenuti elenchi di graduatorie definitive.

La peculiarità di tale nuovo sistema di validazione al fine dell'approvazione degli elenchi delle graduatorie definitive stava proprio nel **passaggio della competenza sui procedimenti istruttori** per la valutazione dei punteggi auto-attribuiti, in relazione alle istanze di riesame dagli Ispettorati Provinciali **all'Autorità di Gestione, coadiuvata dal Gruppo di Lavoro.**

Risulta, peraltro, *per tabulas*, che tale attività di valutazione e verifica dell'istanze di riesame su specifici profili di mancato riconoscimento di determinati punti, in ordine al complessivo punteggio auto-attribuito da ciascun candidato **sia stata svolta ed espletata nel mese di luglio 2019** (all'esito della quale al La Spada sono stati riconosciuti 6 punti per la voce <innovazione>), sulla scorta di precisi parametri, con finalità precipuamente deflattiva del potenziale contenzioso (come da indicate note nn. 29627 del 17 giugno 2019 e 36852 del 7 giugno 2018, all.ti 5 e 6 al verbale di riesame del 30 luglio 2019).

Quanto sopra, emerge documentalmente dal **“Verbale sulle attività di riesame del 30 luglio 2019”**, nel quale si dà atto del compimento dell'attività di valutazione di tutte le istanze di riesame presentate dai candidati: *<Tutto quanto sopra considerato, l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 con il supporto del Gruppo di Lavoro, nei giorni precedentemente indicati, ha proceduto ad esaminare e valutare le istanze di riesame pervenute e, successivamente, a stilare la graduatoria>*.

L'anzidetta graduatoria definitiva è quindi inviata al Responsabile di attuazione dell'Operazione 6.4a, per la sua successiva formale

approvazione con Decreto del Dirigente generale>.

Dall'all. 4 al suddetto verbale, risulta, altresì, l'elenco delle **999** memorie di riesame presentate all'Autorità di Gestione, **tra cui quella del La Spada, figurante al n. 485** (con l'indicazione del numero di domanda 54250460281).

La suddetta attività di valutazione delle istanze di riesame, all'esito della quale al La Spada è stato riconosciuto il punteggio per l'innovazione **è stata propedeutica**, ai sensi e per gli effetti del D.D.G. n. 1111/2019 cit., **all'approvazione e pubblicazione della nuova graduatoria definitiva di cui al D.D.G n. 2473/2019 del 3 ottobre 2019** (preceduto dal D.D.G. n. 1606/2019 del 31 luglio 2019, rispetto al quale risulta emendato da errori meramente materiali), **che ha dunque sostituito ed annullato il D.D.G. n. 766 del 30 aprile 2019, basato, invece, sulle istruttorie, aventi ad oggetto il riesame delle istanze, condotte dagli Ispettorati.**

Nonostante la chiara evidenza documentale della successione nel tempo di atti amministrativi, è accaduto che l'Ispettorato Provinciale di Messina notificasse al ricorrente, a mezzo pec, nota prot. n. 18806 del 27 settembre 2022 - **ossia tre anni dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive approvate con D.D.G. n. 2473/2019 sulla scorta del nuovo regime amministrativo sostitutivo del precedente** - con la quale comunicava l'avvio del procedimento di riduzione punteggi *<ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/90 e successive modifiche e L.R. n. 7 del 21 maggio 2019>*.

Nel corpo della suddetta comunicazione, **l'Ispettorato si autolegittimava, agganciando l'intempestiva ed anacronistica iniziativa al <ricorso del 05/09/2018 prot. 01078>** del ricorrente, ossia alla istanza di riesame non riscontrata che il La Spada aveva presentato, quando ancora era vigente il vecchio regime sull'istruttoria delle istanze di riesame di cui all'**art. 2 D.D.G. n. 1920 del 28 agosto**

2018, sostituito poi, come detto, dall'articolo unico del D.D.G. n. 1111/2019 cit.

E, facendo illegittimamente rivivere una competenza ormai inesistente, avviava, **dopo che l'Autorità di Gestione aveva svolto la relativa istruttoria per la verifica del punteggio auto-attribuito conducente all'approvazione delle graduatorie definitive di cui al D.D.G. n. 2473/2019 cit.**, testualmente il *<...procedimento relativo alla fase d'istruttoria tecnico-amministrativa che prevede la verifica del punteggio auto-attribuito in merito al quale si rileva quanto segue: - In fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione non sono stati riconosciuti alla Ditta punti 6 per il criterio "innovazione" cod. IC10263...>*.

E' evidente il vizio di **incompetenza assoluta e, dunque, il difetto assoluto di attribuzione** di cui all'art. 21-*septies*, l. n. 241/90, nel caso di specie, in quanto l'Ispettorato ha attivato un potere non solo escluso dal vigente D.D.G. n. 1111/2019, ma addirittura consumato ed esaurito, sia perché già svolto ed espletato dalla *ratione temporis* competente Autorità di gestione, sia perché confluito nelle graduatorie definitive approvate con D.D.G. n. 2473/2019.

Diversamente opinando, si perverrebbe all'aberrante conclusione per cui delle graduatorie definitive (risalenti al 2019) potrebbero essere messe in discussione a distanza di anni, nonostante la loro inoppugnabilità in sede giurisdizionale e non attivazione (né azionabilità) di poteri di autotutela, posto che la graduatoria di cui al D.D.G. n. 2473/2019, risulta ad oggi ed a tutti gli effetti quella ufficiale ed attualmente vigente.

Lo stesso Ispettorato si arrampica sugli specchi affermando (peraltro contrariamente al vero) che *<In fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione non sono stati riconosciuti alla Ditta punti 6 per il criterio "innovazione" cod. IC10263...>*.

In fase di ricevibilità ammissibilità e valutazione, la competente Autorità di gestione, coadiuvata dal Gruppo di Lavoro ha riconosciuto, nel 2019, alla ditta punti 6 per il criterio “innovazione” cod. IC10263.

E’ imbarazzante, peraltro, il silenzio dell’Ispettorato sull’attività di riesame già svolta dal Gruppo di Lavoro, peraltro indicativo del vizio di motivazione relativo all’attivazione di un procedimento istruttorio già abbondantemente svolto e concluso.

B) Né sul punto può assumere alcun rilievo la circostanza che si sia registrato uno scorrimento di graduatoria (in ragione della mancata presentazione di istanze di riesame o di mancata trasmissione di documentazione in tempo utile da parte delle ditte candidate) favorevole al La Spada nel 2022, tale da legittimare una reviviscenza incompatibile con la consolidata piattaforma istruttoria.

Il profilo della finanziabilità del progetto, infatti, nulla ha a che vedere, secondo le Disposizioni attuative sopra rassegnate, con la pregressa procedura di validazione definitiva dei punteggi, per un elementare principio di certezza giuridica, che fa sì che le ditte ripongano legittimo affidamento sulla definitività ed incontestabilità del punteggio di cui alla graduatoria appunto definitiva ed inoppugnabile.

C) In disparte a quanto già rilevato nel primo motivo di ricorso, qui si ribadisce che non è tantomeno invocabile *ex adverso*, sempre per autolegittimare l’abnorme iniziativa, l’art. 7 del medesimo D.D.G. n. 2473/2019, con il quale è stata approvata la graduatoria attualmente vigente, il quale dispone che: *<Il punteggio derivante dall’autovalutazione del beneficiario in sede di presentazione dell’istanza o del riesame della stessa, sarà oggetto di verifica nelle varie fasi del procedimento: istruttoria, decreto, collaudo, controllo ex*

post>.

In primis, perché stando al dato testuale dell'articolo, è evidente che l'oggetto della verifica è *il <punteggio derivante dall'autovalutazione>*, mentre nel caso di specie l'Ispettorato non ha censurato il punteggio autovalutato, **ma quello valutato positivamente e dunque etero-attribuito dall'Autorità di gestione competente *ratione temporis***.

In secondo luogo, perché, l'art. 7, come tutte le regole amministrative, soggiace al principio di irretroattività degli atti amministrativi, che lo rende inidoneo a legittimare la reviviscenza di un potere soppresso o, peggio, l'annullamento dell'attività di valutazione delle istanze di riesame condotta dall'Autorità competente *pro tempore*.

In terzo luogo, perché anche l'art. 7 presuppone che la valutazione del punteggio auto - attribuito venga assegnata agli organi competenti e, **dunque, che spetti esclusivamente all'Autorità di gestione, nella fase istruttoria di esame propedeutica alla approvazione delle graduatorie definitive.**

Diversamente, avrebbe chiaramente dovuto disporre l'annullamento dell'attività di esame e di valutazione del punteggio autoattribuito dell'Autorità di gestione e imputarlo nuovamente agli Ispettorati.

Con la conseguenza che anche la graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 2473/2019 avrebbe dovuto essere annullata in applicazione dell'art. 7 del medesimo D.D.G., con un effetto paradossale che, infatti, non si è verificato, posto che la suddetta graduatoria è rimasta l'ultima ufficiale.

Ma l'art. 7 non fa alcuna menzione esplicita a tale presunta ed anomala competenza esclusiva degli Ispettorati.

Ancora è evidente che la valutazione del punteggio autoattribuito, ivi indicata, sarà svolta nei limiti dell'oggetto dei relativi procedimenti

successivi a quello istruttorio propedeutico all'approvazione della graduatoria definitiva.

Per il procedimento successivo relativo alla concessione del decreto di finanziamento per il quale sono competenti gli Ispettorati, cioè, non sarà possibile rimettere in discussione il punteggio consacrato nella graduatoria definitiva, ma verificare il mantenimento dei requisiti in base alla documentazione richiesta per lo specifico procedimento ed indicata nei D.D.G. di riferimento.

Lo stesso art. 7, al secondo comma, precisa infatti che: *<I beneficiari dovranno mantenere i requisiti e le condizioni oggettive che hanno determinato l'attribuzione del punteggio (avvenuta con l'approvazione della graduatoria definitiva, ndr.), pena la revoca del finanziamento e la restituzione del contributo, fatte salve le cause di forza maggiore>*.

Del resto, che l'art. 7 cit. non costituisca fondamento di legittimazione dell'abnorme potere esercitato dall'Ispettorato Provinciale di Messina è confermato dalla stessa nota di avvio del procedimento di riduzione del punteggio notificata al La Spada, nonché dal provvedimento conclusivo del procedimento che non recano alcun riferimento al superiore disposto (cfr. note prot. nn. 18806 del 27 settembre 2022 e 0020128 del 25 ottobre 2022).

Né l'Amministrazione potrebbe invocarlo a sua difesa dopo la proposizione del presente ricorso, se non incorrendo in un'inammissibile operazione di motivazione postuma.

D) In via di estremo subordine, ove mai nel presente contenzioso trovasse ingresso il riferimento all'art. 7 cit., esso andrebbe annullato, in quanto illegittimo, se interpretato nel senso di rendere modificabile il punteggio di ciascun candidato e di conseguenza la graduatoria definitiva, in violazione del principio di certezza e di par condicio, senza peraltro che la graduatoria venga modificata.

Si perverrebbe all'assurdo assunto per cui la posizione risultante dalla graduatoria definitiva verrebbe comunque modificata, rimanendo l'elenco definitivo inalterato (rinvio al primo motivo di ricorso)

E) Sotto ulteriore ed autonomo profilo, risultano manifeste la contraddittorietà tra atti istruttori sintomatica di eccesso di potere, cosiccome il vizio di motivazione per perplessità, illogicità e contraddittorietà dei provvedimenti impugnati.

In primo luogo, è evidente lo sviamento di potere da parte dell'Ispettorato di Messina, il quale ha utilizzato il potere di esaminare le memorie previsto dall'art. 2 del bando **non in vista della futura graduatoria definitiva**, a cui esse sono deputate.

Ha, invece, avviato il medesimo dopo la formazione della medesima, invocando l'esercizio del potere valutazione dell'auto-attribuzione del punteggio da parte della ditta La Spada in maniera assolutamente impropria, cioè al fine di procedere alla riduzione dei 6 punti collegati alla voce "Innovazione" che non erano stati meramente autoattribuiti, **ma invece già riconosciuti dell'Autorità di Gestione al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva.**

Il potere di esaminare le memorie da parte dell'Ispettorato, ai sensi dell'art. 2 del bando, è temporalmente e qualitativamente circoscritto.

Temporalmente, in quanto può essere esercitato esclusivamente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva (proprio in quanto finalizzato alla corretta formazione della medesima) **e non 4 anni dopo la pubblicazione di quest'ultima**, come invece, illegittimamente, è accaduto nel caso di specie.

Qualitativamente, in quanto il potere conseguente alla valutazione delle memorie da parte dell'Ispettorato **non è quello di riduzione del punteggio** già riconosciuto nella graduatoria definitiva, bensì quello di distinguere tra punteggio auto-attribuito in maniera corretta e punteggio

auto-attribuito in maniera incongrua, prima ed in funzione della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Come è noto la *lex specialis* è non solo vincolante per i candidati, ma è anche autovincolante per l'Amministrazione procedente, la quale non può alterare la conformazione dei poteri rispetto a quella in essa prevista.

Anche perché se così non fosse, si creerebbe – come in effetti è accaduto nella fattispecie *de qua* – **una violazione macroscopica del principio di certezza del diritto e di affidamento da parte dei partecipanti** circa l'ordine procedimentale connesso alla procedura comparativa di finanziamento, dandosi l'idea della continua modificabilità delle graduatorie anche quando esse hanno assunto, per espressa dichiarazione dell'Amministrazione medesima, il crisma della definitività.

In sintesi, l'Ispettorato non può ridurre il punteggio formalizzato dall'Autorità di Gestione nella graduatoria definitiva, come invece ha fatto con il provvedimento oggetto di ricorso gerarchico e della presente impugnazione giurisdizionale.

Ne deriva che anche le motivazioni ivi indicate sono frutto dello sviamento di potere e denunciano la palese contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione resistente, di cui l'Ispettorato rappresenta una mera articolazione.

F) Sarebbe pure illegittima la configurazione dell'atto impugnato alla stregua di un potere di autotutela sine die in capo ad un Ispettorato, rispetto ad un atto emanante da un Assessorato, di cui il primo rappresenta articolazione organizzativa di rango inferiore.

Anche ove si volesse, per assurdo, immaginare simile ed abnorme potere in capo all'Ispettorato, esso si sarebbe comunque esaurito al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva nel 2019 e,

comunque, non si sarebbe potuto riesercitare a distanza di 3 o 4 anni con esiti diametralmente opposti.

Né certamente è immaginabile che un procedimento di riesame su istanza di parte si avvii e concluda dopo 4 anni, ben oltre il termine ragionevole configurato dall'art. 21-*nonies*, l. n. 241/90, ed in aperta violazione del medesimo, senza darsi alcuna minima contezza dell'operato precedente e dell'esplicazione di attività valutativa pregressa avente il medesimo oggetto.

A ciò aggiungasi, per mero scrupolo, che il sopravvenuto D.D.G. n. 1111/2019 in base al quale il La Spada ha sottoposto la propria istanza di riesame al Gruppo di Lavoro costituito *ad hoc* ha implicitamente abrogato il precedente Decreto, cosicchè l'Ispettorato non aveva più il potere di comunicare l'avvio del procedimento istruttorio incompatibile con la graduatoria definitiva approvata nel 2019.

Si tratta di attività illegittima e/o nulla per difetto di attribuzione.

G) Va ulteriormente rilevato che, in ogni caso che a seguito della proposizione dell'istanza di riconoscimento dei 6 punti in tema di <*innovazione*> da parte del La Spada nel 2018, l'Ispettorato avrebbe dovuto pronunciarsi entro trenta giorni, decorso il quale termine, ai sensi dell'**art. 20 l. n. 241/90, è maturato il silenzio-assenso.**

Ricorrono pertanto i presupposti di applicazione **dell'art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/90**, in base ai quali l'Assessorato resistente avrebbe dovuto riconoscere e dichiarare espressamente l'inefficacia del provvedimento dell'Ispettorato oggi impugnato, invece di rigettare il ricorso gerarchico, con decisione parimenti impugnata nella presente sede: *<Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero*

successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni>.

In tale fattispecie, è evidente anche la violazione del principio di affidamento e della buona fede nella legittimità dell'operato della Pubblica Amministrazione.

H) Difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà.

Gli atti impugnati, emanati dall'Ispettorato ed il conseguente rigetto del ricorso gerarchico da parte dell'Assessorato, sono, altresì, illegittimi sotto autonomo profilo, con riguardo al corredo motivazionale, il quale si è appuntato solo sulle ragioni per le quali, a dire di controparte, non vi sarebbero i presupposti per riconoscere, in seno al progetto del La Spada, gli estremi di interventi innovativi per l'assegnazione dei famosi 6 punti.

Nessun pur doveroso cenno o contezza degli esiti positivi (per il La Spada) degli accertamenti del Gruppo di lavoro *ad hoc* costituito, emerge *per tabulas*, nonostante la l'importanza di essi nella concatenazione della procedura.

E ciò, si ripete, anche volendo ammettere per assurdo che il potere di esaminare la memoria del 2018 consenta di evaderla a distanza di 4 anni, senza tener conto degli atti *medio tempore* posti in essere dall'Autorità di gestione.

I) Violazione e falsa applicazione art. 6-bis, l. n. 241/90.

Dall'all. 3 del "*Verbale sulle attività di riesame del 30 luglio 2019*", (all. doc. n. 12), risultano **componenti del Gruppo di Lavoro** anche

Termini Marianna e Messina Daniele.

Con **nota prot. 175696 del 15/11/2022** (all. doc. n. 24) del Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana, il La Spada veniva convocato per l'audizione per il 23 novembre 2022 sul ricorso gerarchico presentato.

La suddetta convocazione è a firma di **Termini Marianna**, nella qualità di Responsabile 1 P.O. "Ricorsi gerarchici", e la comunicazione reca non solo i recapiti cellulari della medesima, **ma anche di Messina Daniele.**

Entrambi i funzionari, avendo fatto parte del Gruppo di Lavoro che si è occupato dell'istanza di riesame del 2019 del La Spada, peraltro accogliendola, giammai si sarebbero potuti curare di qualsivoglia adempimento o incombenza relativa al ricorso gerarchico proposto dal La Spada avverso il provvedimento negativo avente ad oggetto proprio quei 6 punti relativi all'<innovazione>.

Avrebbero dovuto astenersi e segnalare il conflitto di interessi ex art. 6-bis, l. n. 241/90, invece di predisporre e sottoscrivere il verbale istruttorio n. 23 del 1° marzo 2023.

Anche sotto tale autonomo profilo, il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico è illegittimo e va annullato.

3.- Difetto di istruttoria e perplessità della motivazione con riferimento alla voce <innovazione>.

In via gradata, per mero tuziorismo difensivo, si rappresenta un'ulteriore censura.

Essa riguarda precipuamente la motivazione, contenuta sia nel provvedimento di riduzione del punteggio dell'Ispettorato sia nella decisione di rigetto del ricorso gerarchico, in base alla quale nel progetto del La Spada non sarebbero riscontrabili elementi tecnici annoverabili, appunto nella categoria di <innovazione>.

AVV. MARIA MORFINO

AVV. PROF. FRANCESCO SICILIANO

Via Degli Amici, 6 - Messina - tel. 0909430373 - Fax 0909430753

P.E.C. : avvmariamorfino@pec.giuffre.it; francescosiciliano@pec.giuffre.it

In particolare, l'attribuzione dei 6 punti in tema di <innovazione>, rilevata nella graduatoria definitiva, è connessa all'applicazione nel progetto investimenti innovativi con incidenza > al 50%, come da griglia di cui all'art. 5 del bando - all. A (cfr. D.D.G. all. doc. nn. 2-3-4).

La voce <**Innovazione**> è così di seguito descritta dalla *lex specialis*: <Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale contenga investimenti volti all'introduzione nell'azienda agricola di innovazioni di processo e di prodotti quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici per la fase produttiva o per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto; inoltre il punteggio è attribuito in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto>.

E' pure prescritto di <dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti tecnici delle relative innovazioni nel piano aziendale degli investimenti e nel computo metrico; attestazione da parte della ditta costruttrice o fornitrice>.

Va preliminarmente inquadrata la nozione di <innovazione> in base alla disciplina speciale di riferimento, al fine di verificare l'illogicità, carenza e perplessità della motivazione di rigetto e, prima di riduzione del punteggio, **secondo i rilievi tecnici** ai quali espressamente si rinvia (**all. doc. n. 30**) a far parte integrante del presente atto.

La perizia, proprio partendo dalle disposizioni attuative ben spiega, anche riportando letteratura scientifica, dal punto di vista tecnico la corrispondenza del progetto alle linee guida in tema di innovazione, sotto il profilo tecnico, economico e manageriale, partendo dalla nota equazione di Solow <che introduce nella funzione di crescita dei sistemi economici il concetto di cambiamento tecnologico definito come

AVV. MARIA MORFINO

AVV. PROF. FRANCESCO SICILIANO

Via Degli Amici, 6 - Messina - tel. 0909430373 - Fax 0909430753

P.E.C. : avvmariamorfino@pec.giuffre.it; francescosiciliano@pec.giuffre.it

aumento della qualità dei fattori produttivi impiegati a livello aggregato (Solow, 1957)>. Il principio, oggi indiscusso è che: <...Mele o pesche, o anche gli animali da allevamento per come li conosciamo oggi, sono solo apparentemente «naturali». Sono creazioni umane. Il risultato di decine di migliaia di anni di innovazione negli scambi commerciali e culturali, nella selezione delle specie, nella produzione di alimenti e mangimi, nelle tecniche colturali e nelle tecnologie di conservazione e di trasporto (Ashton, 2015)...Rientrano quindi tra le innovazioni anche gesti (come quello di Edmond) e pratiche, nel prosieguo sarà descritto come Il Sig. La Spada abbia adottato anche accorgimenti per migliorare l'impollinazione delle piante.

In agricoltura, l'ipotesi di innovazione indotta da condizioni economiche è stata documentata da Hayami e Ruttan (Agricultural Development: An International Perspective, 1985) che hanno evidenziato come le innovazioni agricole emergano in risposta a situazioni di scarsità di risorse e a specifiche opportunità economiche... La zona della provincia di Messina ed il territorio di Milazzo in particolare sono caratterizzati da aziende medio piccole, di meno di 10 ettari, spesso a conduzione familiare, in questo contesto l'offerta di frutta sconta la difficoltà di non avere la forza contrattuale nei confronti della grande distribuzione. Le produzioni di frutti tradizionali come arance e pere o pesche, sono organizzate in impianti monovarietalì, i cui frutti maturano nel spazio temporale concentrato di 20 di giorni, ciò per la legge della domanda e dell'offerta, e per via degli sproporzionati rapporti di forza, fa sì che il prezzo sia spinto ai limiti della sussistenza. Il signor La Spada, di fronte a questa situazione, ha previsto la combinazione di varietà di avocado che maturano spalmate nell'arco di sette mesi, da ottobre a Maggio, così che la produzione di più 15 tonnellate possa essere venduta al ritmo di circa 70 chili al giorno, in questo modo la vendita a chilometro zero o

AVV. MARIA MORFINO

AVV. PROF. FRANCESCO SICILIANO

Via Degli Amici, 6 - Messina - tel. 0909430373 - Fax 0909430753

P.E.C. : avvmariamorfino@pec.giuffre.it; francescosiciliano@pec.giuffre.it

la vendita tramite e-commerce e relativa spedizione diventano agevoli e sostenibili, ottenendo una remunerazione congrua del proprio lavoro.

Il processo aziendale ideato dal Sig. La Spada è caratterizzato dalla combinazione di nuove conoscenze tecniche che saranno integrate nelle diverse fasi della filiera. Si tratta dell'individuazione di più soluzioni che insieme risolvono problematiche tecniche per ottimizzare il processo produttivo...>. La perizia alla quale si rinvia individua tutti i profili tecnici dell'innovazione nel caso specifico.

Il La Spada ha acquistato anche un dominio internet, www.ifruttidimichelangelo.it, per il commercio dei propri prodotti in Italia.

Alla luce di quanto, sopra è evidente la perplessità ed illogicità della motivazione, arroccata dietro una astrazione concettuale ed un percorso logico-argomentativo che ha totalmente ignorato i rilievi tecnici peraltro già articolati in sede di contraddittorio procedimentale e, dopo, giustiziale.

L'Amministrazione, senza entrare in valutazione di merito, deve quantomeno prendere in considerazione gli aspetti tecnici fondamentali del progetto dedotti dalla parte interessata come qualificanti l'innovazione, prima di pronunciarsi espressamente in senso positivo o negativo.

Il concetto di innovazione deve potersi applicare anche alle ipotesi di introduzione di peculiari tecniche di coltivazione del prodotto agricolo, finalizzate anche alla commercializzazione.

Diversamente si realizzerebbe un effetto discriminatorio tra progetti aventi ad oggetto coltivazioni di prodotti agricoli e progetti ad oggetto diverso come l'allevamento e i prodotti da esso derivanti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE.

Sul *fumus*, si rinvia ai superiori motivi di diritto.

Nelle more, urge l'adozione di un provvedimento di sospensione degli effetti di tutti gli atti impugnati, compresi note di riduzione punteggio e di aggiornamento graduatorie non noti al ricorrente, al fine di evitare l'irreversibile pregiudizio che deriverebbe al La Spada se nelle more dell'accoglimento del ricorso nel merito, si esaurisse la dotazione finanziaria o si distribuisse la medesima senza tener conto della posizione utile della ditta ricorrente.

Ciò comporterebbe l'irreversibile pregiudizio della "vittoria di Pirro", escludendosi nei fatti il conseguimento del bene della vita, a cui il La Spada avrebbe avuto diritto se non fosse intervenuta l'illegittima riduzione del punteggio in tema di innovazione, con inevitabili ricadute sul fallimento del progetto aziendale.

Vi sono i presupposti per l'ammissione con riserva del La Spada al finanziamento, in attesa della decisione nel merito del presente ricorso.

PQM

Michelangelo La Spada, *ut supra* rappresentato e difeso chiede l'accoglimento della superiore istanza cautelare e nel merito l'accoglimento del ricorso per i motivi di cui sopra, ritenendo e dichiarando illegittimi, e per l'effetto, annullandoli e/o dichiarandoli nulli, i provvedimenti impugnati.

L'estensione del file, eccetto intestazione, domande e conclusioni è inferiore ai 70.000 caratteri (spazi esclusi).

Si dichiara ai fini del versamento del contributo unificato che il contributo è dovuto nella misura fissa di €. 650,00, trattandosi di ricorso straordinario.

Messina-Catania, lì 24 giugno 2023

(Avv. Maria Morfino)

(Avv. Prof. Francesco Siciliano)